



Comune di Tassarolo

Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 6

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani (articolo 1 comma 668 legge 147/2013). Istituzione e approvazione del regolamento per l'applicazione

L'anno **duemilaventuno** addì **quattordici** del mese di **aprile** alle ore 18.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

CASTELLANO Paolo	SINDACO	Presente
PERSI Virginia	CONSIGLIERE	Presente
PERNUMIAN Claudio	CONSIGLIERE	Presente
SORO Gian Piero Alessandro	CONSIGLIERE	Presente
GEMME Maria Amalia	CONSIGLIERE	Presente
PEDEMONTE Rita Patrizia	CONSIGLIERE	Presente
MAGNONE Michela	CONSIGLIERE	Presente
TRAVERSO Gian Luigi	CONSIGLIERE	Presente
SCACCUTO Giuseppina	CONSIGLIERE	Presente
BRUNO Stefano	CONSIGLIERE	Presente
GUALCO Roberto Ferdinando	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti: 11

Totale assenti: 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. RAPETTI Gian Carlo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CASTELLANO Paolo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Dibattito così riassunto:

Il Consigliere Roberto Gualco afferma che sono prevedibili problemi del costo complessivo del servizio rifiuti derivanti dalla diminuzione del rifiuto indifferenziato.

Il Consigliere Stefano Bruno esprime dichiarazione di voto contrario come da nota allegata alla presente sub lettera B)

istruttoria giuridica del segretario comunale

VISTO, l'articolo 1 comma 639 L. 147/2013, modificato dall'articolo 1 comma 14 lettera a) L. 208/2015, che dispone l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), nonché nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO, in materia di TARI, l'articolo 1 L. 147/2013, commi da 641 a 668, nonché commi da 688 a 691, ai sensi del quale, fra l'altro, e per quanto nella presente sede interessa:

- presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (comma 641);
- la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (comma 642);
- in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie (comma 643);
- in relazione ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati (comma 649, modificato dall'articolo 2 comma 1 lettera e) D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014);
- in relazione ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, con il medesimo regolamento il Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione (ibidem);
- sempre con il medesimo regolamento il Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione (ibidem);

DATO ATTO CHE, per quanto afferisce la determinazione della tariffa:

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria (comma 650);
- il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 (comma 651);
- in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 D.Lgs. 36/2003 e con l'esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (comma 654);
- facoltà del Comune, nei confronti delle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, di applicare un coefficiente di riduzione della

tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione (comma 652, come modificato dall'articolo 17 comma 1 L. 166/2016);

- a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654 del medesimo articolo 1 L. 147/2013, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653, come modificato dall'articolo 1 comma 27 lettera b) L. 208/2015);
- il piano finanziario deve, in ogni caso, assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (compresi i costi dello smaltimento in discarica di cui all'articolo 15 D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente) (comma 654);
- tra le componenti di costo del piano finanziario vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento, fra l'altro, al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) (comma 654-bis, inserito dall'articolo 7 comma 9 D.L. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. 125/2015);
- resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis D.L. 248/2007, convertito, con modificazioni, dalla L. 31/2008, e il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti (comma 655);

VISTO l'articolo 180 comma 1-septies D.Lgs. 152/2006, aggiunto dall'articolo 38 comma 1 L. 221/2015 che, con la precipua finalità di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, è previsto che, fra gli altri, i Comuni incentivino le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, in particolare potendo applicare una riduzione sulla TARI alle utenze che effettuano dette pratiche di riduzione dei rifiuti;

VISTO il D.P.R. 158/1999, afferente Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, ed ivi con particolare riferimento:

- all'articolo 2 comma 2, che prevede che la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza prevista al punto 1 dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999;
- all'articolo 3 comma 1, in materia di individuazione, da parte degli Enti Locali, del costo complessivo del servizio e di determinazione della tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato;
- all'articolo 3 comma 2, in materia di composizione della tariffa per una parte fissa (determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti), e per una parte variabile (rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione);
- all'articolo 4, in materia di articolazione della tariffa nelle fasce di utenza domestica e non domestica, tra le quali categorie l'Ente Locale opera riparto dell'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica (di cui all'art. 238 D.Lgs. 152/2006);
- all'articolo 5, in materia di calcolo della tariffa per le utenze domestiche, la cui quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, e la cui parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza, salva l'applicazione di un sistema presuntivo, e l'applicazione di un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 del medesimo Allegato 1;
- all'articolo 6, in materia di calcolo della tariffa per le utenze non domestiche, la cui parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, e la cui parte variabile in assenza di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, è determinata attraverso l'applicazione di un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 del medesimo Allegato 1;

- all'articolo 7, in materia di agevolazioni per la raccolta differenziata, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota, determinata dai medesimi enti, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, e, per le utenze non domestiche, di coefficiente di riduzione, applicato sulla parte variabile della tariffa, da determinarsi dall'ente locale, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 8 D.P.R. 158/1999, ai fini della determinazione della tariffa il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani, approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento, in particolare:

- in esso sono compresi il programma degli interventi necessari, il piano finanziario degli investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi (ovvero all'affidamento di servizi a terzi) e le risorse finanziarie necessarie;
- deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa, la ricognizione degli impianti esistenti, con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni;

DATO ATTO CHE, il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 D.Lgs. 446/1997 può deliberare riduzioni ed esenzioni ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 659, ma, in tale caso, la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune (articolo 1 comma 660 L. 147/2013, come sostituito dall'articolo 2 comma 1 lettera e-ter), D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014);

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 1 comma 688 L. 147/2013, come riscritto dall'articolo 1 comma 1 lettera b) D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014, successivamente modificato dall'articolo 4 comma 12-quater D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014, in relazione alla riscossione della TARI:

- il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;
- il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI;
- è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

VISTO l'articolo 1 comma 668 L. 147/2013, che attribuisce la facoltà, in capo ai Comuni che abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, da esercitarsi mediante apposito regolamento di cui all'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, di prevedere, in luogo della TARI, l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, ed ai sensi del quale, in particolare:

- il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999;
- la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'articolo 53 comma 16 L. 388/2000, come sostituito dall'articolo 27 comma 8 L. 448/2001, il termine previsto per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- ai sensi del citato articolo 53 comma 16 L. 388/2000, i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- ai sensi dell'articolo 1 comma 169 L. 296/2006, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma purché entro il detto termine, avendo effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

- ai sensi del citato articolo 1 comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata approvazione entro il detto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- ai sensi dell'articolo 172 comma 1 lettera c) D.Lgs. 267/2000, costituiscono allegati del bilancio, fra l'altro, le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- peraltro, ai sensi dell'articolo 193 comma 3 D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'articolo 74 comma 1 numero 35) lettera c) D.Lgs. 118/2011, in deroga al detto comma 169, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio, prevista dal comma 2 del detto articolo 163, ai fini di ripristino degli equilibri di bilancio;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO CHE il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, per il 2021, già differito al 31 gennaio 2021 dall'articolo 106 comma 3-bis D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020, ha subito ulteriore differimento al 31 marzo 2021 ai sensi del decreto del ministero interno 13 gennaio 2021, nonché, in ultimo, al 30 aprile 2021 in forza dell'articolo 30 D.L. 41/2021

DATO ATTO CHE il D.M. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 20.04.2017, recante la disciplina dei criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, prevede, quale requisito minimo per la misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, la determinazione del peso, o del volume, della quantità di rifiuto urbano residuo (RUR) conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti, e stabilisce altresì i requisiti minimi dei sistemi di identificazione e misurazione puntuale della quantità di rifiuto;

DATO ATTO CHE:

- il modello gestionale della raccolta dei rifiuti nel territorio del Comune di Tassarolo, appartenente all'ambito territoriale del novese, prevede un sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti per le frazioni relative;
- il metodo di raccolta applicato è quello della raccolta differenziata domiciliare, mediante contenitori, forniti dal gestore in comodato d'uso alla singola utenza, con obbligo, in capo all'utenza, del relativo utilizzo ed esposizione periodica su area accessibile al pubblico ai fini dello svuotamento, secondo le modalità operative di raccolta predefinite, e con l'obbligo di assicurarne il lavaggio per il mantenimento dei requisiti igienico-sanitari;
- nella fase di prima applicazione il solo servizio di raccolta degli imballaggi in vetro viene effettuato per le utenze domestiche a mezzo contenitore stradale e per le utenze non domestiche con produzione specifica a mezzo contenitore dedicato e con raccolta domiciliare;

DATO ATTO CHE la Società Gestione Ambiente s.p.a. affidataria, da parte del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese (CSR) quale Consorzio di bacino obbligatorio, competente ai sensi dell'articolo 9 L.R. 1/2018, del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, ha attivato anche nel Comune di Tassarolo, in esecuzione delle previsioni del contratto di servizio sottoscritto con il CSR, a partire dal primo gennaio 2021, il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti secondo il modello gestionale previsto dal citato Regolamento di gestione dei servizi di raccolta rifiuti, ed ha introdotto il sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, mediante misurazione puntuale della quantità di rifiuto urbano residuo (RUR) prodotto nel territorio comunale, attuata in conformità al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20/04/2017, mediante apposito sistema, integrato nel contenitore, di identificazione diretta ed univoca dell'utenza ad esso associata e di lettura ottica del numero di svuotamenti annui dei contenitori assegnati ed associati alle singole utenze ed adibiti alla raccolta del rifiuto residuo;

DATO ATTO CHE, ai sensi del D.P.R. 158/1999, fermo restando che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze gli enti locali sono tenuti ad organizzare e strutturare sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, sia domestiche che non domestiche, essi possono applicare, qualora non fosse ancora possibile tale valutazione, un sistema presuntivo, prendendo a riferimento i nuclei familiari e i coefficienti proporzionali di produttività per numero di componenti del nucleo familiare

per le utenze domestiche e la produzione annua per metro quadrato ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel medesimo decreto per le utenze non domestiche;

RITENUTO, nella ponderazione del pubblico interesse nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, procedere all'utilizzo della facoltà prevista dall'articolo 1 comma 668 L. 147/2013, riconoscendo la sussistenza dei presupposti ivi previsti per procedere alla istituzione di tariffa puntuale sostitutiva della TARI, essendo realizzato servizio di misurazione della produzione dei rifiuti conforme alle disposizioni vigenti;

DATO ATTO CHE:

- l'opzione di istituzione della tariffa puntuale sostitutiva della TARI, a fare data dal primo gennaio 2021, è stata espressamente prevista in sede di approvazione del bilancio di previsione finanziario degli esercizi 2021-2023
- l'istituzione avviene, ai sensi di legge, mediante apposito regolamento ai sensi all'articolo 52 D.Lgs. 446/1997;
- l'applicazione della tariffa avente natura corrispettiva ha decorrenza a fare data dal primo gennaio 2021;
- pertanto l'applicazione della TARI ha vigenza fino al 31 dicembre 2020;
- la tariffa corrispettiva sarà applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella società Gestione Ambiente s.p.a, soggetto affidatario, ad opera del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese (CSR), quale Consorzio di bacino, del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Tassarolo;

VISTO pertanto il Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani, nel testo Allegato "A" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO CHE:

- il testo del regolamento allegato alla presente è redatto in conformità al Regolamento tipo per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani approvato dal Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese – CSR con deliberazione assemblea consortile n. 13 del 18/07/2017, integrato con gli adeguamenti inerenti il Comune di Tassarolo;
- la tariffa rifiuti corrispettiva è determinata per il raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, comprensivi dei costi di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche e dei costi di smaltimento di cui all'articolo 15 D.Lgs. 36/2003;
- il regolamento tiene conto per la commisurazione della tariffa dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, inerenti la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche;

VISTO il Regolamento per l'istituzione della tariffa corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, Allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni

DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;
- il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 49, 147-bis e 151 D. Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

PRESO ATTO del parere reso dall'organo di revisione contabile ai sensi dell'articolo 239 comma 2 D.Lgs. 267/2000;

CON votazione legalmente espressa in forma palese e per alzata di mano, la quale dà il seguente risultato:

- presenti: 11;
- astenuti: 1 (cons. Roberto Gualco)
- votanti: 10;
- voti favorevoli: 9;
- contrari: 1 (cons. Stefano Bruno)

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi di quanto in narrativa ed ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, il Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Tassarolo, Allegato "A" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore e assume efficacia a fare data dal primo gennaio 2021;
3. Di dare atto che con l'approvazione del Regolamento è istituita nel Comune di Tassarolo la tariffa rifiuti corrispettiva in sostituzione della TARI ai sensi dell'articolo 1 comma 668 L. 147/2013, a fare data dal primo gennaio 2021;
4. Di dare atto che la TARI è applicata fino al 31 dicembre 2020, e, conseguentemente, il Regolamento comunale per la disciplina della TARI, a fare data dal primo gennaio 2021, continua ad applicarsi esclusivamente per le attività di gestione del tributo TARI relativamente alle fattispecie imponibili maturate fino alla data del 31/12/2020;
5. Di stabilire che la tariffa rifiuti corrispettiva istituita ai sensi della presente deliberazione è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella società Gestione Ambiente s.p.a soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Tassarolo;
6. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13 comma 13-bis D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
F.to CASTELLANO Paolo

Il Segretario Comunale
F.to RAPETTI Gian Carlo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art 124 T.U.E.L. D.lgs 267/2000)

n. Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **12.05.2021** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to RAPETTI Gian Carlo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art 134, T.U.E.L. D.lgs 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in data _____

- Perchè dichiarata immediatamente eseguibile
- Perchè decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio senza opposizioni

Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo
li, 12.05.2021

Il Segretario Comunale